

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 86 del 8/9/14
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



COMUNE DELL'AQUILA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
IUC**

CAPO I – DISPOZIONI COMUNI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE _____	3
Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO _____	3
Art. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE _____	3
Art. 4 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO _____	3
Art. 5 - VERSAMENTI MINIMI _____	4
Art. 6 - INTERESSI _____	4
Art. 7 – DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO _____	4

CAPO II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 8 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO _____	5
Art. 9 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI _____	5
Art. 10 - SOGGETTI PASSIVI _____	13
Art. 11 - BASE IMPONIBILE _____	13
Art. 12 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE _____	13
Art. 13 - VERSAMENTI _____	13
Art. 14 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI _____	14
Art. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA _____	14
Art. 16 – NORMA TRANSITORIA _____	14

CAPO III - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 17 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO _____	15
Art. 18 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI _____	15
Art. 19 - SOGGETTI PASSIVI _____	15
Art. 20 - BASE IMPONIBILE _____	15
Art. 21 – RIDUZIONI E SERVIZI INDIVISIBILI _____	15
Art. 22 - VERSAMENTI _____	16
Art. 23 - DICHIARAZIONE _____	16

CAPO IV - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 24 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO _____	17
Art. 25 - SOGGETTI PASSIVI _____	17
Art. 26 - BASE IMPONIBILE _____	17
Art. 27 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE _____	18
Art. 28 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA _____	18
Art. 29 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO _____	18
Art. 30 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE _____	19
Art. 31 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE _____	19
Art. 32 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE _____	20
Art. 33 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE _____	20
Art. 34 - TARIFFA GIORNALIERA _____	20
Art. 35 - TRIBUTO PROVINCIALE _____	21
Art. 36 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI _____	21
Art. 37 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO _____	21
Art. 38 - RIDUZIONI TARIFFARIE _____	21
Art. 39 - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE _____	22
Art. 40 - VERSAMENTI _____	23
Art. 41 - DICHIARAZIONE _____	23
Art. 42 - UTENZE INAGIBILI CAUSA SISMA DEL 6 APRILE 2009 _____	24
ALLEGATO A) - SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI _____	25
ALLEGATO B) - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE - _____	27

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato in base alle previsioni di cui all'art. 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 smi, disciplina l'applicazione, nell'ambito territoriale del Comune dell'Aquila, dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La Imposta Unica Comunale è costituita dalle seguenti distinte componenti:
 - Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale;
 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato al finanziamento dei servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capo I del presente regolamento vengono disciplinati gli aspetti della IUC comuni a tutte le sue componenti, mentre nei capi II, III e IV viene regolamentato ciascun tributo.

Art. 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune dell'Aquila relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

Art. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta Unica Comunale.

Art. 4

DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. È nelle facoltà dell'Ente concedere, ai contribuenti che autodichiarino ex art. 445/2000 la condizione di temporaneo disagio economico, la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento ovvero da ingiunzioni di pagamento, secondo le modalità di seguito indicate:
 - per importi fino ad € 1.000,00, sino ad un massimo di 12 rate mensili, con rata minima di € 50,00;
 - per importi superiori ad € 1.000,00 e fino ad € 3.000,00, sino ad un massimo di 24 rate mensili, con rata minima di € 100,00;
 - per importi superiori ad € 3.000,00 e fino ad € 6.000,00, sino ad un massimo di 36 rate mensili, con rata minima di € 150,00;
 - per importi superiori ad € 6.000,00 e sino ad € 9000,00, sino ad un massimo di 48 rate mensili, con rata minima di € 200,00;
 - per somme superiori ad € 9.000,00, sino ad un massimo di 60 rate di importo minimo di € 250,00; in detta ultima ipotesi, è necessario produrre polizza fideiussoria a prima chiamata rilasciata da Istituto bancario o da primaria Compagnia di Assicurazione.
2. In tal senso, si provvederà ad eseguire controlli a campione ai fini della verifica di quanto autodichiarato dagli utenti in argomento, ferme restando le connesse conseguenze di legge.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data di

presentazione dell'istanza.

4. Il provvedimento di rateizzazione è adottato dal dirigente competente. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza del sopracitato stato di temporaneo disagio economico. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; l'importo residuo sarà esigibile e riscuotibile in una unica soluzione senza poter essere ulteriormente rateizzato. Analogo procedimento si applica in presenza di riscossione coattiva ex. R.D. n. 639/1910.
5. Nel caso di accertamento d'ufficio, con contestuale irrogazione della sanzione del 200% per omessa dichiarazione, è consentito il pagamento dell'importo dovuto, con sanzione ridotta, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'atto. In alternativa, è possibile usufruire della rateizzazione dell'intero importo accertato, e dunque senza applicazione del beneficio della riduzione della sanzione irrogata.

Art. 5

VERSAMENTI MINIMI

1. Non si procede ad alcun versamento, qualora l'importo dell'imposta dovuta sia uguale ovvero inferiore alla somma di € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per ciascuna delle diverse componenti della IUC per l'anno di riferimento e non anche alle singole rate in acconto ed a saldo previste.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto valore.

Art. 6

INTERESSI E SANZIONI

1. Sulle minori somme versate, nonché su quelle da rimborsare, sono dovuti gli interessi di legge al vigente tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, è prevista la irrogazione di una sanzione pari al 200% del tributo evaso, con un minimo edittale di €50,00.
3. Nelle ipotesi di infedele dichiarazione, si applica una sanzione pari al 100% del tributo evaso, parimenti con un minimo edittale di € 50,00.
4. Nella eventualità di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato ai sensi di quanto previsto ex art. 1, comma 693, del Legge n. 147/2013, è applicata una sanzione pari ad € 100,00.

Art. 7

DECORRENZA E EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento produce effetti dal 1 gennaio 2014 e si intende automaticamente adeguato alle intervenute modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. Lo stesso ha efficacia dalla data di pubblicazione sull'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. I richiami alle norme contenuti nel presente Regolamento, devono intendersi riferiti al testo delle norme stesse vigente nel tempo.

CAPO II

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 8

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

- 1 Il presente capo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 smi.
- 2 Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili situati nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi comprese le aree fabbricabili, i terreni agricoli e l'abitazione principale censita catastalmente nelle sole categorie A/1, A/8 e A/9, unitamente alle relative pertinenze.

Art. 9

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, si applicano le definizioni che seguono:
 - A. Per "**abitazione principale**" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - B. per "**pertinenze dell'abitazione principale**" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - C. per "**fabbricato**" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - D. per "**terreno agricolo**" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
 - E. per "**area fabbricabile**" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
 - E.1 La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992;
 - E.2 I valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, riportati in calce al presente articolo con la tabella sub lettera A), sono soggetti a

rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente a quello oggetto di imposizione;

- E.3 In deroga a quanto disposto dal comma precedente, si procede all'accertamento del maggior valore imponibile qualora il soggetto passivo abbia dichiarato o definito, ai fini fiscali per lo stesso anno d'imposta e/o per quelli precedenti, il valore dell'area in misura superiore del 20% rispetto a quello determinato dall'Ente ai sensi della precedente lettera E.2.
- E.4 La base imponibile delle aree a vicolo decaduto, rinormate a seguito di apposite deliberazioni adottate dai Commissari ad acta, è determinata in virtù dei parametri previsti nella "Tabella A" che segue, proporzionalmente all'indice di utilizzazione (Uf/Ut) attribuito con gli atti commissariali. Analogamente, si procederà nelle ipotesi di nuova normazione stabilita con apposita deliberazione di Consiglio Comunale;
- E.5 Al contribuente, che abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello risultante dall'applicazione dei valori come sopra determinati, non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata ma, solo su richiesta del contribuente, una compensazione;
- E.6 Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria a seguito di demolizione di fabbricati ed a interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 504/92;
- E.7 L'area gravata da uso civico ricadente nel vigente P.R.G., per la quale persiste lo stato di occupazione abusiva, non è soggetta ad imposizione;
- E.8 I valori riportati in calce al presente articolo possono essere modificati a seguito di presentazione di specifica perizia tecnica di parte, giurata da un tecnico abilitato, da inoltrare al competente Settore a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno d'imposizione;
- E.9 La superficie dell'area gravata da servitù pubblica, a favore di gestori di servizi pubblici nonché quella di rispetto prevista dalla legge, qualora non concorra alla costituzione dell'indice edificatorio, è scomputata dalla superficie totale. Al riguardo il contribuente dovrà presentare apposita autodichiarazione, corredata da perizia redatta da un tecnico abilitato, da inoltrare al competente Settore a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno d'imposizione;
- E.10 Non sono soggette al pagamento dell'imposta le "aree fabbricabili" ricadenti in zone a rischio idrogeologico ex D.L. n 180/1998 convertito con legge n. 267/1998 e classificate come zona di tipo 3 e 4;
- E.11 L'abbattimento della base imponibile nella misura del 75%, riguardante le particelle di superficie inferiore al lotto minimo o con caratteristiche geometriche tali da non consentirne la edificabilità, non si applica in presenza di contiguità delle stesse, di proprietà del medesimo soggetto passivo ovvero di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare.

TABELLA "A"

VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI I.M.U.

Zona	N.T.A.	Intervento diretto			Intervento preventivo			NOTE
		Euro/mq	lotto minimo	Uf (mq/mq)	Euro/mq	Lotto minimo	Ut (mq/mq)	
Attrezzature tecnologiche TG	32				32,00	1.000	0,40	
Attrezzature tecniche TN	33				48,00	15.000	0,30	
Attrezzature socio-sanitarie S	34				53,00	10.000	0,30	
Attrezzature culturali CL	35				32,00	10.000	0,40	
Istruzione secondaria I	36				32,00	10.000	0,35	
Attrezzature universitarie U	37				32,00	50.000	0,10	
Attrezzature commerciali CM	38				85,00	4.000	0,40	
Attrezzature direzionali D	39				69,00	10.000	0,60	
Attrezzature ricreative R	40				48,00	30.000	0,17	
Attrezzature ricettive A	41				48,00	10.000	0,30	
Attrezzature militari M	42				32,00			
Completamento del capoluogo	47	182,00	600	0,65				
Completamento delle frazioni	48	107,00	400	0,35				
Espansione del capoluogo	49				139,00	comparto	0,40	
Espansione tipo 1 delle frazioni	50				64,00	comparto	0,20	
Espansione tipo 2 delle frazioni	51	91,00	400	0,30				
Industriale di completamento (Bazzano - microzona 17)	68	27,00	2.000	0,35				
Industriale di completamento (Pile - microzona 16)	68	43,00	2.000	0,35				
Industriale di completamento (Sassa ed altre - microzona 18)	68	16,00	2.000	0,35				
Industriale di espansione (Bazzano - microzona 17)	69				13,00	PRT NSI	PRT NSI	
Industriale di espansione (Pile - microzona 16)	69				18,00	PRT NSI	PRT NSI	
Industriale di espansione (Sassa ed altre - microzona 18)	69				11,00	PRT NSI	PRT NSI	
Artigianale di completamento (Bazzano - microzona 17)	71	32,00	600	0,40				
Artigianale di completamento (Pile - microzona 16)	71	41,00	600	0,40				
Artigianale di completamento (Sassa ed altre - microzona 18)	71	27,00	600	0,40				
Artigianale di espansione (Bazzano - microzona 17)	72				13,00	comparto	0,40	
Artigianale di espansione (Pile - microzona 16)	72				18,00	comparto	0,40	
Artigianale di espansione (Sassa ed altre - microzona 18)	72				11,00	comparto	0,40	
Sviluppo turistico integrato del Gran Sasso	73				56,00	piano d'area		Valore riferito Alle sole Attività turistiche
Piano Integrato Intervento Riquilificazione viabilità area Acquisanta-Collemaggio	Art. 7 P.I.				128,00	piano d'area		
Piano di Riquilificazione Urbana Loc. Pratelle-Romani	Art. 14 P.U.				128,00	piano d'area		
Aree integrate per attrezzature turistiche- sportive (P.T.S. Colle Macchione)	Art. 5 P.T.S.	21,00	10.000	0,10				
Attuazione del PRG nelle zone riservate al PEEP	85				59,00	PPA		

TABELLA "B"

DESCRIZIONE DELLE MICROZONE E COEFFICIENTI RIDUTTIVI

Microzona n° 1
Centro storico (mura cittadine), aree comprese nel perimetro circoscritto dalle seguenti strade: Via Strinella - Via Strinella Alta - V.le Croce Rossa - Via Vicentini - V.le XXV Aprile - Via Tancredi da Pentima (fino a Madonna del Ponte) - Via XX Settembre (aree limitrofe); comprese altresì le aree limitrofe o adiacenti a: Viale Collemaggio - Via Caldora – Viale Crispi (fino a Porta Napoli).
1° Coefficiente 1,10
2° Coefficiente 1,00

Microzona n° 2
Prima periferia urbana: al di fuori della microzona 1 e non ricompresa nelle altre microzone diversamente specificate. Comprende: Collefiorito (fino Via della Polveriera) - Torretta - Acquasanta - Colle Sapone - Colle Capo Croce - Torrione - S.Francesco - Valle Pretara - Colle Pretara - C.da Sansone - C.da Manetta - Loc. Cianfarano - S.Sisto - Zona S.Giuliano - S.Barbara (fino Via U.Piccinini) - Santanza - C.da Romani (fino Via Salaria Antica Est) - Via Acquasanta - Viale Bandiera - Circuito di Collemaggio - Via della Stazione - Viale Corrado IV - Via Di Vincenzo - Loc. S.Antonio (fino casello A24) – Pettino - Coppito
1° Coefficiente 1,00
2° Coefficiente 1,00

Microzona n° 3
Periferia:, Cansatessa, Pile (zona non produttiva), località ricomprese tra la prima periferia urbana (microzona 2) e Via Mausonia, S.Elia, Gignano.
1° Coefficiente 0,95
2° Coefficiente 0,90

Microzona n° 4
Periferia: Sassa, Sassa Scalo, Palombaia, Genzano, Pagliare, Pianola, S.Giacomo.
1° Coefficiente 0,85
2° Coefficiente 0,95

Microzona n° 5

Periferia: Roio Poggio – Civita di Bagno.

1° Coefficiente 0,75

2° Coefficiente 0,90

Microzona n° 6

Periferia: Monticchio, Onna, S. Gregorio.

1° Coefficiente 0,70

2° Coefficiente 0,90

Microzona n° 7

Periferia: S.Vittorino, Preturo.

1° Coefficiente 0,75

2° Coefficiente 0,90

Microzona n° 8

Periferia: Colle di Roio, Santa Rufina, Roio Piano.

1° Coefficiente 0,65

2° Coefficiente 0,90

Microzona n° 9

Periferia: Bagno Piccolo, Bagno Grande, S. Benedetto, S. Angelo, Vallesindola, Ripa.

1° Coefficiente 0,60

2° Coefficiente 0,90

Microzona n° 10

Periferia: Assergi - Camarda - Aragno - Collebrincioni - Filetto - Pescomaggiore - Santi, Menzano, Casaline di Preturo - Arischia.

1° Coefficiente 0,45

2° Coefficiente 0,90

Microzona n° 11

Periferia: Brecciassecca e Colle di Sassa.

1° Coefficiente 0,50

2° Coefficiente 1,00

Microzona n° 12

Periferia: Poggio S. Maria, Collemare, S. Martino, Collefracido, Foce di Sassa.

1° Coefficiente 0,45

2° Coefficiente 0,90

Microzona n° 13

Periferia: S. Marco, Colle, Pozza e Cese di Preturo.

1° Coefficiente 0,65

2° Coefficiente 0,90

Microzona n° 14

Soppressa

Microzona n° 15

Periferia: Zone montane non diversamente specificate.

1° Coefficiente 0,37

2° Coefficiente 0,66

Microzona n° 16

Zona produttiva Pile.

1° Coefficiente 1,00 (vedi tabella A)

Microzona n° 17

Zona produttiva Bazzano.

**1° Coefficiente 1,00 (vedi
tabella A)**

Microzona n° 18

Zona produttiva Sassa ed altre.

**1° Coefficiente 1,00 (vedi
tabella A)**

Microzona n° 19

Periferia: Paganica - Tempera - Bazzano.

1° Coefficiente 0,80

2° Coefficiente 0,90

METODO DI CALCOLO

Legenda:

V_V = Valore venale in €/mq

C_1 = 1° coefficiente (microzona – Tabella B);

C_2 = 2° coefficiente (microzona – Tabella B);

V_R = Valore di riferimento (Tabella A)

Formula per il calcolo del valore venale di aree ricadenti in zone residenziali: (artt. 47, 48, 49, 50 e 51 delle N.T.A. nonché art. 7 P.I. ed art. 14 P.U.) :

$$V_V = C_1 \times V_R$$

Formula per il calcolo del valore venale di aree ricadenti in zone non residenziali e zone PEEP:

(artt. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 73 e 85 delle N.T.A.):

$$V_V = C_1 \times C_2 \times V_R$$

Formula per il calcolo del valore venale di aree ricadenti nelle microzone 16 e 17 nonché di aree produttive non ricomprese nelle stesse:

(zone produttive artt. 68, 69, 71 e 72):

$$V_V = V_R$$

NOTE: la tabella A riporta altresì l'entità del lotto minimo d'intervento per ogni specifica destinazione d'uso.

Abbattimento del 75%

lotto minimo;

caratteristiche geometriche dell'area che non consentono realmente la possibilità di edificare in base ai parametri indicati nell'articolo delle norme tecniche di attuazione;

aree soggette a vincolo archeologico.

Abbattimento del 50%

- aree ricadenti in fondi interclusi.

Abbattimento del 30%

area gravata da servitù di elettrodotto, limitatamente alla fascia di rispetto stabilita dalla legislazione vigente in materia;

zone PEEP dove non è ancora stato adottato il piano urbanistico preventivo. Le riduzioni suddette non sono tra loro cumulabili.

Art. 10
SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 11
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011.
2. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. La riduzione opera se l'inagibilità o l'inabitabilità si protrae per oltre 4 mesi e limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussistono dette condizioni. Rientrano nella suddetta casistica soltanto i fabbricati oggetto di interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) smi.
3. L'inagibilità o l'inabitabilità sono accertate dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla relativa dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare, a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno di inizio lavori, apposita dichiarazione sostitutiva da rendere su modulistica predisposta dal Servizio Tributi, corredata dalla dichiarazione rilasciata da un professionista iscritto al relativo Albo Professionale ovvero dalla competente ASL.
4. Con riferimento ai fabbricati interessati dagli interventi di cui al soprarichiamato art. 3, del DPR 380/2001, la dichiarazione di inagibilità ovvero di inabitabilità ha validità dalla data di presentazione della DIA/SCIA, ovvero da quella di effettivo inizio dei lavori, ove segnalata dall'istante al Servizio Tributi e durata sino alla fine dei lavori, come risultante dall'apposita comunicazione; la stessa deve essere presentata al Settore Tributi entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento. È fatto comunque obbligo al contribuente di dichiarare la data di conclusione dello stato di inagibilità o di inabitabilità dell'immobile.

Art. 12
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, è detratto l'importo di € 200,00, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La detrazione spetta fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 13
VERSAMENTI

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento, secondo quanto all'uopo stabilito dal comma 2, dell'art. 5, che precede.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da uno dei contitolare del diritto anche nell'interesse degli altri contitolari, purché ne sia resa comunicazione all'ente impositore, da inoltrare al competente Settore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposizione.

Art. 14

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse di legge, come evidenziato all'art. 6, calcolato a far data del versamento eseguito.
2. Le somme da rimborsare a seguito di specifica istanza formulata da contribuente, possono essere compensate con l'imposta dovuta dal contribuente per i successivi periodi di imposta.

Art. 15

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 ovvero a mezzo ruolo coattivo, ove previsto.

Art. 16

NORMA TRANSITORIA

1. Per le unità immobiliari agibili a seguito del sisma del 6 aprile 2009, che conservino lo stato di pertinenza dell'abitazione principale, ove dichiarata inagibile post sisma, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta;
2. L'unità immobiliare classificata post-sisma inagibile (lettera "E"), ubicata in fabbricati condominiali tornati agibili a seguito dell'esecuzione dei lavori di riparazione e adeguamento sismico, non avente i requisiti per la concessione del contributo statale, ha diritto al pagamento del tributo con abbattimento della base imponibile del 50%. Al riguardo, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione sostitutiva da rendere su modulistica predisposta dal Servizio, corredata dalla dichiarazione rilasciata da un professionista iscritto al relativo Albo;
3. L'unità immobiliare classificata post-sisma agibile (lettera "A"), ubicata all'interno di aggregati edilizi oggetto di contributo per la ricostruzione, è soggetta al pagamento del tributo sull'intera base imponibile. Relativamente al periodo inizio lavori – fine lavori dell'aggregato, la base imponibile è ridotta al 50%. In tal caso entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, la dichiarazione di cui al comma 3;
4. ai sensi dell'art. 4, comma 5-octies del D.L. 16/2012, convertito con la L. 44/2012, i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, non concorrono alla formazione del reddito imponibile IMU, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi.
5. In deroga a quanto stabilito nell'art. 9, lo stato di abitazione principale e di pertinenza è riconosciuto a beneficio del soggetto passivo d'imposta la cui abitazione principale risulta essere inagibile (lettera "E") a seguito del sisma, che ha trasferito la dimora, unitamente a quella del proprio nucleo familiare, in altro alloggio di proprietà sito nel territorio del Comune dell'Aquila, conservando di fatto l'originaria residenza anagrafica. Tale beneficio è riconosciuto anche nel caso in cui la dimora post-sisma è di proprietà di uno dei componenti del nucleo familiare a cui appartiene il soggetto passivo. Il riconoscimento di tale stato è subordinato alla presentazione nei termini di legge, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione da rendersi su modulistica ministeriale e persiste sino alla data di ripristino dell'agibilità dell'alloggio di residenza.

CAPO III

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 17

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della Tributo per i Servizi Indivisibili - TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'IMU, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, con esclusione dei terreni agricoli.

Art. 18

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'applicazione della TASI, relativamente ai concetti di "abitazione principale", "pertinenze dell'abitazione principale", "fabbricato" ed "area fabbricabile", si applicano le definizioni di cui al precedente articolo 9.
2. Con specifico riguardo all'abitazione principale, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

Art. 19

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 18 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nella ipotesi in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono responsabili di autonome obbligazioni tributarie. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% , la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale; detta ultima previsione trova applicazione anche con riferimento agli occupanti degli alloggi di cui al Progetto CASE ed ai MAP.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal titolare del diritto reale sui cespiti oggetto d'imposizione.
5. Nelle ipotesi di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 20

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU dall'articolo 11 del presente Regolamento.
2. Per gli immobili non iscritti in catasto, si fa riferimento alla rendita di fabbricati similari per zone omogenee, ovvero alla rendita presunta e ciò anche con riferimento agli immobili di cui al progetto CASE ed ai MAP.

Art. 21

RIDUZIONI E SERVIZI INDIVISIBILI

1. Nei confronti dei contribuenti con reddito ISEE riferito al nucleo familiare ed all'annualità precedente a quella di imposizione, di importo inferiore ad € 10.000,00, si applica una riduzione di imposta pari al 50%. In tal senso, il contribuente interessato deve necessariamente produrre, entro e

non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, apposita istanza da rendersi sulla modulistica predisposta del Servizio Tributi, cui allegare la dichiarazione ISEE.

2. La TASI è stata inserita come quota della tassazione sulla casa a copertura dei costi per la erogazione dei servizi indivisibili, ovvero di quei servizi pubblici che il Comune organizza e mette a disposizione per soddisfare i fini di interesse generale, tra i quali quelli di seguito riportati, unitamente ai relativi costi stimati per il 2014, come desumibili dalla proposta di Bilancio per il corrente esercizio:

a) illuminazione pubblica	€ 2.516.162,16
b) servizi cimiteriali	€ 530.000,00
c) manutenzione stradale e del verde pubblico	€ 2.140000,00
d) servizi socio-assistenziali	€ 1.297.912,00
e) protezione civile	€ 12.500,00
f) pubblica sicurezza e vigilanza	€ 382.697,55
g) manutenzione e tutela edifici ed aree comunali	€ 3300.000,00

Art. 22

VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato a mezzo di modello F24, ovvero mediante bollettino di conto corrente postale all'uopo predisposto.
2. Il versamento deve essere eseguito in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e di dicembre; è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Per il 2014, il versamento dell'acconto è differito al 16 ottobre del medesimo esercizio.
3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da uno dei contitolare del diritto anche nell'interesse degli altri contitolari, purché ne sia resa comunicazione all'ente impositore, da inoltrare al competente Settore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposizione.

Art. 23

DICHIARAZIONE

1. Nel caso in cui non ci sia corrispondenza con il soggetto passivo ai fini dell'IMU, il contribuente obbligato a corrispondere la TASI dovrà presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nella ipotesi in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, la dichiarazione può essere presentata anche dallo stesso occupante ovvero, nel caso di più occupanti, da uno di essi nell'interesse degli altri.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) valgono, in quanto compatibili, anche con riferimento alla TASI.

CAPO IV

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 24

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo, si applicano le definizioni che seguono:
 - a) *locali*: strutture stabilmente infisse o semplicemente posata sul suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*: superfici prive di edifici o di strutture edilizie, e gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*: superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*: restanti superfici, tra cui comunità, attività commerciali, artigianali, industriali, professionali ed attività produttive in genere.
3. Sono escluse dall'applicazione del tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero dal pagamento ovvero riduzione del tributo.

Art. 25

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o dai conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 26

BASE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. A completamento della fase di attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari al 80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione delle parti con altezza uguale o inferiore a metri 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore, se la parte decimale è maggiore di 0,50, ed al metro quadro inferiore, in caso contrario.
5. Per i distributori di carburante le superfici tassabili sono individuate nei locali, nonché dall'area di proiezione sul suolo della pensilina ovvero, in mancanza, di una superficie forfetaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

Art. 27

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Economico Finanziario indica in particolare gli scostamenti eventualmente verificatisi rispetto al Piano dell'anno precedente, nonché le relative motivazioni.
4. Il tributo comunale è corrisposto sulla base di una tariffa riferita all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
5. La tariffa è commisurata alle quantità e alla qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
6. La tariffa è determinata sulla scorta del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
7. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 28

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi quelli di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica.
3. Il complesso dei costi da coprire attraverso la tariffa, è ripartito tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, secondo criteri fissati da disposizioni razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd previsti dalle tabelle 4a e 4b, di cui all'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 29

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché dichiarata entro il termine ultimo del secondo mese successivo alla data di cessazione.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente non dimostri, con idonea documentazione, la diversa data di effettiva cessazione, che non potrà comunque risalire ad un termine anteriore ai due mesi precedenti.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 42, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 30

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Ai fini del computo della quota variabile, la individuazione della consistenza numerica del nucleo familiare è quella risultante dai registri anagrafici comunali alla data di elaborazione della lista di carico relativa al tributo, salvo diverse comunicazioni da parte del contribuente da rendersi sulla apposita modulistica predisposta dal Servizio Tributi.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono quelli determinati nella relativa delibera di Consiglio Comunale.

Art. 31

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero iscritti AIRE e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero di occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di due unità. Per gli alloggi tenuti a disposizione e non locati si applica la tariffa prevista per due occupanti. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se utilizzate da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Assistenziali (RA), in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o in presidi sanitari, e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per gli immobili ad uso abitativo occupati da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 32

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, dell'Allegato 1, al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, dell'Allegato 1, del medesimo DPR 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 33

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 158/99 e riportate nell'allegato B) al presente Regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal citato allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT con riferimento all'attività principale ovvero ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o per l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. I Bed and Breakfast e gli affittacamere sono ricompresi nella categoria Alberghi senza ristorante.

Art. 34

TARIFFA GIORNALIERA

1. Alle occupazioni o detenzioni temporanee, con o senza autorizzazione, di locali o di aree pubbliche o di uso pubblico si applica una tariffa giornaliera pari alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.
2. L'occupazione o la detenzione sono temporanee quando si protraggono per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Per ogni altro aspetto si applicano, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni di cui al presente regolamento relative al tributo annuale.

Art. 35
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 s.m.i.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 36
ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, ai sensi di legge, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione degli stessi;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, nonché le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio ed al lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi ovvero da idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento.

Art. 37
RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 30% per le utenze poste a una distanza compresa tra 1.000 e 2.000 metri dal punto di conferimento più vicino, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e del 40% per le utenze poste ad una distanza superiore.

Art. 38
RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, secondo le misure di seguito indicate, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 10%. La riduzione non si applica nel caso in cui due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito la residenza in immobili diversi nel medesimo Comune;
 - b) abitazioni occupate da soggetti iscritti all'AIRE, a condizione che l'alloggio non risulti locato totalmente o parzialmente: riduzione del 30%;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%;

- d) a tutte le categorie di utenze non domestiche ricomprese nell'allegato B) al presente regolamento che, risulteranno attive nel centro storico nel corso degli anni 2015/2016/2017, si applica una riduzione del 20% a condizione che presentino, nei modi e nei tempi stabiliti, la denuncia TARI. (*)
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione ovvero, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Esclusivamente alle utenze domestiche, si applica una riduzione per la raccolta differenziata sull'importo complessivo del tributo dovuto in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, fino ad un massimo del 30%.
- 3 bis. Alle utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico conformemente alle *Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici* approvati con D.G.R. della Regione Abruzzo n. 690 del 26 novembre 2009, si applica una riduzione del 20% sull'importo complessivo del tributo dovuto. La riduzione si applica dal primo giorno di adesione al compostaggio domestico. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra il contribuente perde il diritto all'intero beneficio annuale. Il minore introito troverà copertura nell'ambito dello stanziamento del capitolo 11000 (TARSU recuperi) del Bilancio di previsione 2014 per il corrispondente importo.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare, anche in mancanza di apposita dichiarazione, alla data del venir meno delle condizioni previste per la relativa fruizione. Agli insediamenti di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi, nonché del terziario avanzato, per i primi 5 anni di occupazione, si applica una riduzione del 50% del pagamento TARI, a condizione che le nuove società o attività artigiane non derivino da trasformazioni sociali di attività preesistenti (**).
5. In presenza di più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse andrà calcolata sull'importo al netto dall'applicazione delle riduzioni o delle agevolazioni già riconosciute.

(*) Il punto 1, lett. d) dell'art. 38 e (**) il secondo periodo del punto 4 dell'art. 38 sono stati inseriti a seguito dell'approvazione di emendamenti recanti pareri di regolarità tecnica e contabile contrari per violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 660 della L. 147/2013.

Art. 39

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quegli spazi ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 185, del D.Lgs. n. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori e ciò a condizione che questi ultimi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nello specifico, non sono soggette a tariffa:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi come di seguito individuati. Sono assimilate ai rifiuti urbani le sostanze non

pericolose elencate nell'allegato A) provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiori a 500 mq. , il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 50% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1 punto 4.4 del DPR 27 aprile 1999, n. 158.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o risulti sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera area su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nell'elenco che segue.

ATTIVITÀ SPECIFICHE NELL'AMBITO DELLE CATEGORIE RELATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
lavanderie e tintorie	30%
laboratori fotografici ed eliografici, tipografie	25%
officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, moto-rettifiche, officine meccaniche	40%
ambulatori medici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi mediche	15%
stamperie, vetrerie	20%
lavaggi autoveicoli	10%

5. Per usufruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER;
 - comunicare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento della tassa i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso soggetti all'uopo abilitati.

Art. 40 VERSAMENTI

- Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 giugno ovvero in quattro rate di pari importo aventi scadenza rispettivamente 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre, dell'anno di competenza.
- Per il solo anno 2014, l'adempimento di cui al precedente punto 1 deve essere eseguito in n. 2 rate di pari importo aventi scadenza, rispettivamente, 31 ottobre e 31 dicembre

Art. 41 DICHIARAZIONE

- I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, ogni circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del tributo ed in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere l'agevolazione e/o la riduzione ovvero l'esenzione;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- Alla dichiarazione deve essere allegata, obbligatoriamente, idonea documentazione, avente data certa, comprovante le circostanze oggetto della dichiarazione.
- La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso il Servizio Tributi ovvero reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ente Locale, www.comune.laquila.gov.it, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
- La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 42

UTENZE INAGIBILI CAUSA SISMA DEL 6 APRILE 2009

I fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente, non sono soggetti a tassazione sino al recupero dell'agibilità parziale ovvero finale. Tali fattispecie sono soggette a dichiarazione TARI, da rendere obbligatoriamente all'Ente Locale entro e non oltre il termine stabilito dall'art. 42.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani le sostanze di seguito indicate:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 smi:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti

- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante, B&B e affittacamere
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense

24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club